

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa del senatore DREOSTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2024

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle ingerenze esterne nei processi democratici italiani

ONOREVOLI SENATORI. – I tentativi oramai documentati da parte di attori statali di Paesi terzi e di attori non statali di interferire nel funzionamento della democrazia, nonché di esercitare pressioni sui rappresentanti nelle istituzioni anche mediante ingerenze malevole fanno parte di una tendenza più ampia osservata nelle democrazie di tutto il mondo dove le ingerenze, in particolare quelle straniere, sono usate in combinazione con pressioni economiche e militari per danneggiare il sistema Paese.

I lavori della Commissione costituita con la presente proposta devono sfociare nell’elaborazione di un approccio comune, globale e a lungo termine, inteso a far fronte alle prove di ingerenze esterne nelle istituzioni e

nei processi democratici del sistema Paese, sotto molteplici forme, tra cui campagne di disinformazione sui *media* tradizionali e sui *social media* volte a plasmare l’opinione pubblica, gli attacchi informatici mirati a infrastrutture critiche e strategiche e i rischi di uso offensivo delle tecnologie emergenti quali l’intelligenza artificiale. Tali minacce non possono essere affrontate né esclusivamente da autorità nazionali che operano in modo isolato né mediante una pura autoregolamentazione del settore privato, ma necessitano di un approccio coordinato multipartecipativo e su più livelli.

Sono noti tutti i casi di ingerenze straniere nei processi democratici e nelle istituzioni democratiche, che denotano una ten-

denza che si ripresenta in maniera sistematica negli ultimi anni.

Il Parlamento europeo ha costituito la Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE/INGE2), con l'obiettivo di elaborare un approccio a lungo termine inteso a far fronte alle ingerenze straniere nelle istituzioni e nei processi democratici degli Stati membri, anche attraverso un dibattito e uno scambio di informazioni e migliori pratiche su come i diversi Paesi dell'Unione europea e non – fra cui Stati Uniti, Canada e Australia – affrontano le minacce ibride a li-

vello nazionale e multilaterale e le sfide poste dalle interferenze esterne.

Anche il Consiglio supremo di difesa ha chiesto uno sforzo congiunto del Paese, considerata la trasversalità delle minacce ibride e considerati i cambiamenti che le nuove tecnologie stanno introducendo nella competizione internazionale e quindi sui loro effetti nell'evoluzione dei moderni scenari strategici. Attraverso una forte sinergia è possibile approfondire il dialogo sulle ingerenze straniere fra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo. Pertanto si reputa di particolare importanza l'istituzione della Commissione oggetto della presente proposta.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e competenze della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle ingerenze esterne, inclusa la disinformazione, nei processi democratici italiani, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) individuare gli ambiti di possibile condizionamento da parte di attori statali e non statali di Paesi terzi sui meccanismi di funzionamento democratico nazionali;

b) individuare potenziali settori in cui siano necessarie misure legislative e non legislative che possano condurre le piattaforme dei *social media* a intervenire al fine di contrassegnare i contenuti condivisi da sistemi automatici (*bot*), di rivedere gli algoritmi per renderli più possibile trasparenti in relazione ai criteri di pubblicazione, priorità, condivisione, retrocessione e rimozione di contenuti;

c) contribuire al dibattito in corso su come rafforzare la responsabilità di contrastare le ingerenze interne ed esterne in tutti i processi democratici, inclusa la disinformazione, non esclusivamente da parte delle autorità pubbliche, ma anche in cooperazione con le imprese del settore tecnologico e dei *social media* e con il settore privato in generale, al fine di sensibilizzare in merito al ruolo, ai doveri e alla responsabilità che tali

attori hanno nella lotta alle ingerenze, senza compromettere la libertà di espressione;

d) suggerire un'azione coordinata ai diversi livelli istituzionali per affrontare le minacce ibride, quali gli attacchi informatici rivolti a obiettivi militari e non militari, le operazioni di intrusione in siti informatici e diffusione di dati riservati (*hack-and-leak*) ai danni di legislatori, funzionari pubblici, giornalisti, candidati e partiti politici, quali lo spionaggio informatico finalizzato al furto di proprietà intellettuale delle imprese e al furto di dati sensibili dei cittadini; valutare l'aspetto relativo alla sicurezza di tali minacce, che possono avere gravi implicazioni politiche, economiche e sociali per i cittadini;

e) esaminare la dipendenza dalle tecnologie straniere nelle catene di approvvigionamento delle infrastrutture critiche, inclusa l'infrastruttura di *internet*, e altresì in materia di *hardware*, *software*, applicazioni e servizi, e individuare le azioni necessarie per rafforzare la capacità di contrastare la comunicazione strategica da parte di soggetti terzi ostili e di scambiare informazioni e migliori prassi in tale ambito, nonché per sostenere e incoraggiare il coordinamento anche con gli Stati membri dell'Unione europea in relazione allo scambio di informazioni, conoscenze e buone prassi al fine di contrastare le minacce e affrontare le attuali carenze;

f) individuare, valutare e proporre modalità per affrontare le violazioni della sicurezza all'interno delle istituzioni;

g) contrastare le campagne di informazione e la comunicazione strategica di Paesi terzi, che ledono gli interessi strategici nazionali, volte a influenzare l'opinione pubblica.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Commissione ricerca la collaborazione delle istituzioni competenti, a li-

vello nazionale e dell'Unione europea, utile alle finalità dell'inchiesta.

4. La Commissione, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea sui risultati dell'attività di inchiesta, eventualmente indicando gli interventi, anche di carattere normativo, che ritenga opportuni in relazione alle finalità di cui al comma 2.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente del Senato entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni del Regolamento del Senato.

Art. 3.

(Organizzazione e poteri della Commissione)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. I testimoni e i periti hanno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse.

2. Gli elenchi delle persone invitate alle riunioni pubbliche e di coloro che vi partecipano, insieme ai relativi verbali, sono resi pubblici.

3. I documenti riservati ricevuti dalla Commissione sono valutati conformemente

al regolamento di cui al comma 4 del presente articolo. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente al fine di elaborare la relazione finale della Commissione, di cui all'articolo 1, comma 4, nella misura in cui il loro impiego non ne pregiudichi i caratteri della riservatezza.

4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

5. Il regolamento interno di cui al comma 4 è approvato a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono posti a carico del bilancio interno del Senato.

€ 1,00